ALLEGATO 2)

CHECK LIST DI CONTROLLO DI VERIFICA DEGLI OPERATORI CHE UTILIZZANO L'INDICAZIONE FACOLTATIVA "PRODOTTO DI MONTAGNA" (notificati ai sensi dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 57167 del 26/07/2017).

Ai fini della verifica degli operatori con sede nella Regione Marche e che utilizzano l'indicazione facoltativa "prodotto di montagna" viene fatto riferimento al Decreto DG PQAI n. 53839 del 20/07/2018 - Linee guida sulla verifica di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale n. 57167 del 26/07/2017 a partire dal campo di applicazione e dalle definizioni ivi contenute, compreso l'allegato al suddetto Decreto (Dichiarazione sull'origine degli alimenti per animali di allevamento inclusi nella filiera di qualità "prodotto di montagna" di cui al DM 26 luglio 2017 n.57167).

Check list di controllo

Anagrafica dell'operatore			
Ragione sociale (e indicazione della sede legale)			
CUAA	CF	P.IVA	Tel/mail
Rappresentante legale (con estremi documento di identità ai fini del riconoscimento)			
Filiera produttiva			
Prodotti interessati			

Requisiti di conformità	C/NC/na	Evidenze	Note
Per i prodotti di origine animale, il termine "prodotto di montagna" può essere applicato se la porzione di mangimi prodotti in zona di montagna, somministrata agli animali e costituente la dieta annuale, espressa in percentuale sulla sostanza secca, non è inferiore al:			*Le percentuali indicate di cui alle lettere a) e b) non si applicano agli animali transumanti nei periodi in cui sono allevati al di fuori delle zone di montagna*
a) 50 % per gli animali di allevamento diversi dai ruminanti e dai suini;			
b) 60% per i ruminanti;			
c) 25% per i suini;			
Adempimenti di carattere generale	C/NC/na	Evidenze	Note
Gli operatori adottano un sistema di rintracciabilità che consenta di verificare			*Le indicazioni relative alla tracciabilità dei*

l'utilizzazione della dicitura in conformità ai requisiti previsti			*mangimi di montagna possono essere contenute nelle registrazioni previste dal Regolamento (UE) n. 183/2005.*
Le informazioni previste sono rese immediatamente disponibili su richiesta degli Organi di controllo e possono essere fornite su supporto informatico o cartaceo.			
In ogni fase i mangimi di montagna vengono tenuti distinti dagli altri mangimi mediante la detenzione in appositi locali			
oppure, se detenuti negli stessi locali, mediante l'apposizione di un apposito cartello che specifichi: a) la provenienza degli stessi da zone di montagna; b) la percentuale di mangimi provenienti da zone di montagna, nel caso che gli stessi siano miscelati con altri prodotti di origine agricola non ottenuti in zone di montagna.			
Ogni trasferimento/cessione di mangimi di montagna è accompagnato dalla dichiarazione in allegato al DM.			*La dichiarazione può essere omessa, qualora le indicazioni presenti nella stessa, siano riportate sulla documentazione commerciale che scorta il mangime di montagna.* *La documentazione deve essere conservata dagli operatori per almeno cinque anni.*
La dichiarazione, la documentazione commerciale e gli imballaggi recano il lotto di produzione o, se diverso, di confezionamento.			
Adempimenti per tipologia di operatore	C/NC/na	Evidenze	Note
Allevatore di montagna			
L'allevatore mette a disposizione degli Organi di controllo le informazioni relative:			

a) all'allevamento di montagna (numero, specie animale, codice ASL);			
b) alla dieta annuale adottata, specificando la razione alimentare espressa anche in sostanza secca, con l'indicazione delle quantità e della tipologia di mangimi di montagna ed eventualmente di quelli non di montagna.			*Per gli allevamenti che utilizzano esclusivamente mangimi di montagna nell'alimentazione degli animali, il dato relativo alla sostanza secca non è richiesto*
Se l'approvvigionamento di mangimi di montagna avviene, anche in parte, nella stessa azienda di allevamento, l'allevatore, oltre a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale, dovrà mettere a disposizione degli Organi di controllo le seguenti informazioni: c) elenco dei terreni destinati alla produzione di alimenti da somministrare ai capi allevati, identificati dagli estremi catastali;			
d) piano colturale (superfici destinate a pascolo/coltivazione di foraggi e/o cereali e/o altro destinate all'alimentazione del bestiame) e i dati relativi alle produzioni ottenute nell'ultimo triennio.			
Gli approvvigionamenti extra aziendali di mangimi di montagna risultano da apposita documentazione (documentazione commerciale e/o dichiarazione come da allegato al decreto).			
Allevatore di montagna che opera con metodo di produzione biologico	C/NC/na	Evidenze	Note
Il requisito di conformità di cui al si considera rispettato qualora l'azienda di allevamento soddisfi le seguenti condizioni: - sia certificata come biologica ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007 del 28.06.2007; e - le superfici dell'azienda destinate a pascolo e alla produzione di mangimi, come da fascicolo aziendale, siano collocate in zona di montagna.			
Produttore primario	C/NC/na	Evidenze	Note
Il produttore primario, mantiene aggiornato il fascicolo aziendale e mette a disposizione			

degli Organi di controllo almeno le seguenti informazioni: a) elenco dei terreni destinati alla produzione di mangimi, identificati dagli estremi catastali;			
b) piano colturale (superfici destinate a pascolo/coltivazione di foraggi e/o cereali e/o altro destinate all'alimentazione del bestiame) e i dati relativi alle produzioni ottenute nell'ultimo triennio.			
Il produttore primario, nelle registrazioni tenute ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005, allegato I, parte A II punto 2 lettera e), riporta altresì elementi che correlano i mangimi di montagna prodotti in azienda con quelli ceduti			
Intermediari/distributori	C/NC/na	Evidenze	Note
Gli intermediari/distributori, in relazione ai mangimi di montagna ceduti, oltre alla documentazione attestante la cessione, possiedono un'adeguata documentazione giustificativa relativa alle forniture			
Mangimificio			
Il mangimificio che produce/confeziona mangimi di montagna tiene una tracciabilità dei mangimi di montagna introdotti, lavorati, confezionati, ceduti/trasferiti.			
Nella documentazione di tracciabilità sono essere presenti elementi che correlano i mangimi di montagna in ingresso, con quelli lavorati e/o confezionati e quelli in uscita			